

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'affidamento della vigilanza della Cassa ticinese di credito
agricolo alla Commissione di revisione della Banca dello Stato

(del 30 marzo 1971)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La legge federale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 23 marzo 1962 ha condizionato in modo decisivo l'evoluzione della Cassa ticinese di credito agricolo che era stata istituita meno di quattro anni prima, con la legge dell'11 luglio 1958.

La già modesta attività di questo Ente si è ulteriormente ridotta, tanto che intendiamo sottoporre prossimamente alla vostra attenzione la proposta di trasmettere le competenze di questo Istituto direttamente alla Banca dello Stato.

A cagione della ridottissima attività della Cassa per le gestioni degli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970 il Consiglio di amministrazione ha rinunciato a redigere un rapporto sull'esercizio considerato che il trapasso alla Banca dello Stato si sarebbe rivelato come la soluzione più opportuna, soluzione che tuttavia fu procrastinata più di quanto era prevedibile.

Per conseguenza neppure la Commissione di revisione della Cassa fu in grado di presentare l'annuale rapporto al nostro Consiglio. Per i combinati disposti dell'art. 26 cpv. 1 della legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo e dell'art. 36 cpv. 1 della legge per l'istituzione della Banca dello Stato del Cantone Ticino, non essendosi provveduto a rinnovare il mandato ai membri della Commissione di revisione a partire dal 1966, la Commissione stessa è esautorata.

Ora, dovendosi procedere all'approvazione delle gestioni prima che si possa intraprendere qualsiasi iniziativa concernente il trapasso delle competenze della Cassa alla Banca dello Stato, due sono le possibilità che si offrono a codesto Gran Consiglio: istituire una nuova Commissione di revisione, oppure, usando della facoltà concessagli dall'art. 27 cpv. 2 della legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo, affidare la vigilanza della Cassa direttamente alla Commissione di revisione della Banca dello Stato.

Abbiamo valutato entrambe le possibilità e non crediamo che sia opportuno ricostituire la Commissione di revisione. Ci permettiamo pertanto proporre di fare uso dell'art. 27 cpv. 2 della legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo affidando direttamente la vigilanza della Cassa alla Commissione di revisione della Banca dello Stato, e di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'applicazione dell'art. 27 cpv. 2 della legge
circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo dell'11 luglio 1958

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 marzo 1971 n. 1727 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — In applicazione dell'art. 27 cpv. 2 della legge circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo (dell'11 luglio 1958) la vigilanza della Cassa è affidata direttamente alla Commissione di revisione della Banca dello Stato, che è anche incaricata della revisione degli esercizi precedenti non ancora esaminati.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.